# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 21 febbraio 1985**

**che prolunga la sospensione temporanea dello statuto di talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania per quanto concerne la peste suina classica**

(85/182/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dalla direttiva 84/644/CEE [2], in particolare l'articolo 4 quater, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 72/461/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [3], modificata da ultimo dalla direttiva 84/643/CEE [4], in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 2,

considerando che, con la decisione 82/838/CEE [5], il Consiglio ha riconosciuto talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina ;

considerando che sono stati constatati focolai di peste suina classica in alcune delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania indicate all'allegato della decisione 82/838/CEE ;

considerando che con decisione 85/162/CEE del 6 febbraio 1985 [6], la Commissione ha sospeso per un periodo di 15 giorni lo statuto di ufficialmente indenne da peste suina o di indenne da peste suina delle parti interessate del territorio tedesco ;

considerando che, tenendo conto dell'evoluzione epidemiologica della malattia, occorre prorogare per talune regioni questo periodo di sospensione oltre i 15 giorni previsti inizialmente onde chiarire la situazione ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Lo statuto delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania riconosciute come ufficialmente indenni da peste suina ai sensi dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 64/432/CEE è sospeso temporaneamente per le regioni elencate nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La Commissione segue l'evoluzione della situazione in funzione della quale prenderà le decisioni del caso.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESSEN

*Vicepresidente*

---

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 339 del 27. 12. 1984, pag. 30.
(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
(4) GU n. L 339 del 27. 12. 1984, pag. 27.
(5) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 27.
(6) GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 21.

*ALLEGATO*

**Regioni della Repubblica federale di Germania il cui statuto di ufficialmente indenni da peste suina è sospeso**

Regierungsbezirke di Detmold, di Hanovre e di Lüneburg.